



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 2 LEGISLATURA N. X

delibera
485

DE/CE/SGG 0 NC Oggetto: Legge regionale 20/2001, articolo 4, comma 1 - Misure di contenimento e di controllo della spesa relativa al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo, per l'anno 2015

Prot. Segr. 545

Lunedì 29 giugno 2015, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI | Presidente |
| - ANNA CASINI | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA | Assessore |
| - LORETTA BRAVI | Assessore |
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
| - MORENO PIERONI | Assessore |
| - ANGELO SCIAPICHETTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Fabrizio Cesetti.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____

prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Legge regionale 20/2001, articolo 4, comma 1 – Misure di contenimento e di controllo della spesa relativa al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo, per l'anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente dalla P.F. Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Segretario generale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2015, le misure di contenimento e di controllo della spesa relativa al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo, indicate negli allegati A) e B) alla presente deliberazione;
2. di stabilire, come atto di indirizzo, per omogeneità di trattamento, che gli allegati A) e B) si applicano anche all'Agenzia Regionale Sanitaria;
3. di stabilire che dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e che gli allegati A) e B) costituiscono parte integrante della medesima.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Luca Censcioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica" ha introdotto misure di contenimento della spesa particolarmente stringenti alle quali deve essere data attuazione per evitare il mancato trasferimento di una quota consistente di risorse erariali, che si aggiunge alla forte riduzione dei trasferimenti statali pure contenuta nella medesima manovra.

In particolare l'articolo 6, comma 20, del predetto decreto stabilisce che a decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario, è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata a quelle che hanno attuato quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dallo stesso articolo 6.

Tra le misure di riduzione indicate nell'articolo 6 sono incluse quelle relative agli incarichi di consulenza, studio e ricerca (compresi quelli conferiti a pubblici dipendenti), alle relazioni pubbliche, ai convegni, alle mostre, alla pubblicità e rappresentanza, alle sponsorizzazioni, alle missioni, alla formazione e alle autovetture di servizio.

Ulteriori criteri per il controllo della spesa relativa agli incarichi di consulenza studio e ricerca e alle autovetture sono previsti dagli articoli 14 e 15 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, stabilisce poi che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Il mancato rispetto di tali limiti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Tali limitazioni non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Ulteriori vincoli alla spesa per le collaborazioni coordinate e continuative sono previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014.

La generalità della disposizione porterebbe a ricomprendere nella quantificazione della spesa sia quella relativa agli uffici di staff degli organi di direzione politica, sia quella relativa ai dirigenti con rapporto di lavoro a tempo determinato (comprese le figure apicali) e di escludere le assunzioni finanziate con risorse dell'Unione europea (assistenza tecnica nell'ambito di programmi operativi dei fondi strutturali) o con risorse di privati.

L'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, nel disciplinare le regole in relazione al patto di stabilità detta ulteriori disposizioni particolarmente limitanti. In particolare, il comma 7, sostituisce l'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali,

fr



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico - amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o comunque facenti capo all'ente (comma 557-bis).

In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'articolo 76, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e cioè il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e la somministrazione di lavoro, nonché il divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati al fine di eludere la disposizione medesima (comma 557-ter).

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 e dunque del triennio 2011 - 2013 (comma 557-quater).

L'articolo 3, comma 5, del citato decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, prevede che per l'anno 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento nell'anno 2016. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.

Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.

Tali limiti non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) all'articolo 1, comma 424, prevede che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della medesima legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.

Sempre la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non ha riproposto per l'anno 2015 le limitazioni al trattamento economico del personale previste dall'articolo 9, commi 1, 2-bis e 21, del decreto legge n. 78/2010. I relativi effetti saranno oggetto di una circolare applicativa predisposta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

In particolare, con riferimento all'articolo 9, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, a decorrere dall'anno 2015 non è più operante il limite del trattamento economico individuale nella misura pari a quella in godimento per l'anno 2010.

Per effetto della mancata riproposizione per il 2015 del comma 2-bis dell'articolo 9, non è più operante il limite alla determinazione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e il loro riproporzionamento all'andamento delle cessazioni dal servizio. Vengono conseguentemente ripristinate, per il comparto e per la dirigenza, le consistenze dei fondi contrattuali alla data del 31/12/2014, che sono pertanto consolidati, al netto delle poste che non hanno carattere di stabilità e ricorrenza. Dall'anno 2015 e con esclusivo riferimento al gettito dello stesso anno, sono applicati gli incrementi dei fondi con le risorse derivanti dalla Retribuzione Individuale di Anzianità del personale che cessa nell'anno, con conseguente produzione degli effetti incrementali sulla consistenza degli stessi a partire dal 2016; sono altresì ripristinate le altre voci di rivalutazione economica automatica dei fondi previste dai diversi C.C.N.L.

Con riferimento all'articolo 9, comma 21, 3° e 4° periodo, non essendo più operante il limite all'effettuazione delle progressioni orizzontali ai soli fini giuridici, viene ripristinata, per il personale del comparto, la possibilità di realizzare, ai fini giuridici ed economici, i passaggi di fascia/progressioni orizzontali all'interno delle categorie contrattuali.

In materia di rinnovi contrattuali, invece, l'articolo 1, comma 254, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha esteso al 2015 il blocco dei rinnovi contrattuali, limitatamente all'aspetto economico. Resta confermata la misura dell'indennità di vacanza contrattuale in godimento al 31 dicembre 2013; conseguentemente, anche per il periodo 2015 - 2018, occorre far riferimento all'IVC in vigore dal 1° luglio 2010.

Sussiste quindi la necessità di adeguare le misure di contenimento e controllo della spesa relativa al personale regionale dipendente, agli incarichi esterni, alle borse di studio, ai tirocini formativi e di orientamento ed al funzionamento dell'apparato amministrativo, per l'anno 2015.

Per tale anno trovano quindi applicazione le misure di contenimento individuate negli allegati A) e B) che formano parte integrante del presente atto.

Dalla presente deliberazione non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Per le ragioni evidenziate si propone alla Giunta regionale l'adozione di conforme atto deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Rossella Refe)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ORGANIZZAZIONE, AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE E SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE
(Daniela Del Bello)

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Elisa Moroni)

La presente deliberazione si compone di n. 19 pagine di cui n. 13 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

A



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A

MISURE DI CONTENIMENTO E DI CONTROLLO DELLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE REGIONALE PER L'ANNO 2015

A) LIMITAZIONI COMPLESSIVE ALLA SPESA DI PERSONALE

Obbligo di riduzione annuale delle spese di personale (articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, legge n. 296/2006)

Limite di spesa

La spesa di personale deve essere ridotta annualmente. Il raffronto è fatto con il valore medio della spesa del triennio 2011 – 2013, pari a Euro 66.103.500,00.

Modalità di determinazione della spesa

La spesa del personale è individuata dal conto annuale.

Costituiscono componenti da considerare per la relativa determinazione:

- a) le retribuzioni lorde – trattamento fisso ed accessorio corrisposto al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione delle categorie protette) a tempo determinato, di formazione e lavoro, al personale in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni pubbliche al netto dei rimborsi ricevuti per il personale comandato presso altre amministrazioni;
- b) i compensi corrisposti alle collaborazioni coordinate e continuative diverse rispetto a quelle di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c) le spese per contratti di somministrazione di lavoro;
- d) gli emolumenti corrisposti a lavoratori socialmente utili;
- e) gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- f) l'IRAP;
- g) gli assegni per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
- h) gli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, con esclusione di quelli riferiti ai contratti collettivi nazionali ed alla quota di contratti integrativi stipulati in esecuzione di contratti collettivi nazionali che prevedano un tetto massimo alle risorse decentrate espresso in percentuale di monte salari.

Ai fini del rispetto del limite di spesa non si computano quelle relative al personale ricollocato ai sensi della legge n. 56/2014, tenuto conto dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 13 e della circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n. 1/2015.

I dati delle spese di personale presenti nel conto annuale da considerare sono quelli contenuti nelle tabelle 12, 13 e 14, da ricavare in base alle indicazioni di seguito specificate.

TABELLA 12 – oneri annui per voci retributive a carattere “stipendiale” corrisposte al personale in servizio

Dalla colonna “Totale” di detta tabella vanno decurtati:

- il totale della colonna A045 “arretrati anni precedenti”;
- il totale dell'ultima riga “collaboratori a tempo determinato”.

TABELLA 13 – oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposte al personale in servizio

Dalla colonna “Totale” di detta tabella vanno decurtati:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il totale della colonna S998 – “arretrati anni precedenti”;
- il totale dell’ultima riga “collaboratori a tempo determinato”.

Dalle tabelle 12 e 13 vanno decurtati gli importi relativi al personale in servizio appartenente alle categorie protette.

TABELLA 14 – altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

Di tale tabella vanno presi in considerazione gli importi relativi alle seguenti voci:

- codice L005 – “assegni per il nucleo familiare”;
- codice L011 – “erogazione buoni pasto”;
- codice L100 – “equo indennizzo al personale”;
- codice L105 – “somme corrisposte all’agenzia di somministrazione (interinali)”;
- codice L108 – “contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, per la quota riferita a co.co.co. diverse rispetto a quelle di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- codice P015 – “retribuzioni del personale a tempo determinato”;
- codice P016 – “retribuzione del personale con contratto di formazione e lavoro”;
- codice P055 – “contributi a carico dell’amministrazione su competenze fisse ed accessorie”;
- codice P058 – “quote annue di accantonamento del TFR o altre indennità di fine servizio”;
- codice P061 – “IRAP”;
- codice P062 – “oneri per i contratti di somministrazione (interinali)”;
- codice P065 – “compensi per il personale ai lavori socialmente utili”;
- differenza tra l’importo della voce con codice P071 – “somme rimborsate alle amministrazioni per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione” e l’importo della voce con codice P090 – “rimborsi ricevuti per personale comandato/fuori ruolo/in convenzione”.

Dall’ammontare delle voci con codice L105, L108, P015, P055, P061 e P062 vanno decurtati gli importi corrisposti al personale il cui costo è finanziato con risorse comunitarie e private e quelli relativi ai collaboratori delle strutture di supporto agli organi politici.

Dall’ammontare delle voci con codice P015, P016, P055, P061, P062 e P065 vanno decurtati gli importi corrisposti a titolo di arretrati contrattuali riferiti ad anni precedenti.

Dall’ammontare delle voci con codice P055 e P061 vanno altresì decurtati gli importi relativi ad oneri riflessi ed Irap riferiti alle somme a loro volta decurtate dai totali delle tabelle 12 e 13.

I risultati ottenuti per ciascuna tabella in base alle operazioni sopra descritte vanno quindi sommati tra loro.

Procedura

Il dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione provvede all’applicazione ed alla verifica delle misure per la riduzione annuale della spesa di personale.

B) ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

Condizioni

Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato solo se previste nel programma triennale del fabbisogno e nei singoli piani annuali.

Per l’anno 2015 le risorse relative alle assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, sono destinate all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data dell’01/01/2015 e alla ricollocazione nei propri ruoli delle



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Alla ricollocazione del personale in mobilità, è altresì destinata la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno 2014, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario.

Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze nell'ambito delle procedure di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

Le limitazioni in materia non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni precitate sono nulle.

Limiti di spesa

A decorrere dall'anno 2015 possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti del 60 per cento delle economie delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente; esclusivamente per la finalità di ricollocazione del personale delle province, la regione, tenuto conto della legge regionale n. 13/2015 di riordino delle funzioni delle province e degli accordi sindacali per la ricollocazione del personale soprannumerario, può procedere ad effettuare assunzioni nel limite del 100% delle economie delle cessazioni dell'anno 2014, fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'ente, a condizione che l'incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente sia pari o inferiore al 25 per cento.

Le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Modalità di computo

Non sono computate nel limite le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ex legge 68/1999 (entro il limite della quota d'obbligo).

Per la corretta determinazione dei costi del programma triennale del fabbisogno di personale, occorre tenere conto dei criteri sotto indicati:

I. Per il personale non dirigenziale:

- a) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare medio della categoria di appartenenza¹ + indennità di vacanza contrattuale + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP;
- b) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.

II. Per il personale dirigenziale:

- a) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare + indennità di vacanza contrattuale + retribuzione di posizione media degli incarichi dirigenziali definita in sede aziendale + oneri conseguenti, compreso IRAP;

¹ Stipendio tabellare medio della categoria di appartenenza = media aritmetica stipendi tabellari (comprensivi 13[^] mensilità) posizioni economiche della categoria di riferimento (cfr. Tabella C CCNL del 31.7.2009; es. categoria B: media aritmetica stipendi tabellari posizioni economiche da B1 a B7).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

b) per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: stipendio tabellare + indennità di vacanza contrattuale + retribuzione di posizione media degli incarichi dirigenziali definita in sede aziendale + oneri conseguenti, compreso IRAP.

Non vanno computate le economie derivanti dai trasferimenti in uscita, così come nel costo del personale assunto non vanno computati i maggiori oneri derivanti dai trasferimenti in entrata.

Le mobilità in entrata ed in uscita sono valorizzate ai fini della spesa del personale e concorrono rispettivamente ad aumentarla ed a diminuirli.

Nel costo del personale assunto sono altresì computati i costi conseguenti a trasformazione di rapporti di lavoro a full-time, limitatamente ai casi di assunzione a part-time del relativo personale. L'articolo 3, comma 101, della legge n. 244/2008 prevede che per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalla disposizioni vigenti in materia di assunzioni e che, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, è data la precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta. In tale caso per la determinazione del relativo costo si applica la metodologia di cui al punto I lettera a). Il costo così determinato è rapportato alla percentuale di trasformazione da part-time a full-time.

Utilizzo delle economie di anni precedenti

Qualora nell'ambito del programma triennale del fabbisogno rispetto alla possibilità di spesa (60 per cento o 80 per cento delle risorse derivanti dalle cessazioni) si realizzi un'economia, la stessa può essere utilizzata a titolo di residuo per assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni.

Procedura

Il dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione provvede alla definizione del programma triennale del fabbisogno applicando i criteri definiti con il presente provvedimento.

C) ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Condizioni

Non possono essere effettuate assunzioni a tempo determinato per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, ordinarie nonché per ragioni sostitutive.

Non possono inoltre essere effettuate assunzioni straordinarie di personale a tempo determinato, dovendo essere privilegiato in tale caso il ricorso al comando del personale delle province.

D) PROROGA O RINNOVO DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PERSONALE NON DIRIGENZIALE

Condizioni

E' consentita la proroga o il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso alla data di adozione della presente deliberazione solo qualora non sia superato il limite di spesa specificato al punto successivo e comunque esclusivamente nei seguenti casi:

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a) prosecuzione di piani, progetti o interventi straordinari finanziati dall'Unione europea con eventuale onere a carico della Regione non superiore al cinquanta per cento, a condizione che sia consentita la possibilità di utilizzare le relative somme anche per rapporti di lavoro a tempo determinato;
- b) prosecuzione di piani, progetti o interventi straordinari finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, a condizione che sia consentita la possibilità di utilizzare le relative somme anche per rapporti di lavoro a tempo determinato.

La durata complessiva del rapporto di lavoro, compreso il periodo di proroga, non può superare i trentasei mesi.

Per il rinnovo dei rapporti di lavoro a tempo determinato trova applicazione, nel termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici, l'articolo 26, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20.

Limiti di spesa

Il comma 28 dell'articolo 9, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche si avvalgano di personale a tempo determinato, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Ambito oggettivo

E' da ricomprendere nella spesa relativa alle assunzioni dell'anno 2009 e dell'anno 2015 quella effettuata con risorse proprie. La spesa va determinata in termini di competenza e cioè in relazione agli impegni assunti in ogni singolo esercizio finanziario.

Dal limite di spesa del personale a tempo determinato sono escluse le spese relative a:

- assunzioni finanziate con risorse dell'Unione Europea e private e relative spese accessorie correlate (es. spese di trasferta), con esclusione dell'eventuale quota di compartecipazione di competenza;
- rapporti di lavoro dirigenziali a tempo determinato per i quali già valgono le limitazioni normative speciali previste dalla legislazione statale e regionale regolanti l'utilizzo di tale modalità per il conferimento dei relativi incarichi. D'altra parte tale tipologia di reclutamento risulta funzionale ad una modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali che, ove limitata ulteriormente rispetto ai limiti di legge sopra richiamati, inciderebbe in modo improprio sulle prerogative regionali in materia di organizzazione degli uffici;
- rapporti di lavoro del personale assegnato alle strutture di supporto agli organi politici, per il quale oltre ad operare discipline speciali relativamente al reclutamento già sono previsti limiti numerici e/o economici circa la quantità di risorse assegnabili.

Procedura

I dirigenti dei Servizi trasmettono la richiesta di proroga o di rinnovo alla Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

La Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione verifica la sussistenza delle condizioni per la proroga o per il rinnovo. Nel caso di sussistenza delle condizioni, trasmette la richiesta al Comitato di direzione.

Il Comitato di direzione esprime il parere sulla proroga o sul rinnovo.

La Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione adotta i provvedimenti conseguenti e stipula il relativo contratto.

E) SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Non possono essere effettuate assunzioni per il tramite delle agenzie di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 276/2003.

F) LAVORO STRAORDINARIO

Procedura

Il lavoro straordinario è preventivamente autorizzato dai dirigenti nei limiti del budget assegnato. Le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti i limiti del budget assegnato possono essere effettuate previa assegnazione delle risorse del fondo di riserva da parte del Comitato di direzione.

Limiti di spesa

L'ammontare complessivo della spesa relativa al lavoro straordinario effettuata con risorse regionali non può superare quella sostenuta nell'anno 2009. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali. Il budget può essere incrementato esclusivamente nei casi previsti dagli articoli 14 del CCNL 01/04/1999 e 38 del CCNL 14/09/2000.

G) MISSIONI

Non possono essere corrisposte le diarie per le missioni all'estero, né può essere corrisposto il rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio.

In caso di utilizzo per la missione delle Frece di Trenitalia, è consentito il rimborso del biglietto del treno esclusivamente di 2^a classe.

Limite di spesa

La spesa complessiva per missioni è annualmente ridotta al 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009. Il calcolo dei relativi importi è effettuato sulle spese finanziate con risorse regionali. Sono escluse dal computo del limite le spese per missioni pagate con risorse comunitarie e di privati.

Procedura

Il Comitato di direzione assegna, a ciascun servizio regionale, il budget da utilizzare per il rimborso delle spese per missioni.

Il dirigente di Servizio distribuisce il budget tra le posizioni dirigenziali istituite nell'ambito dello stesso servizio.

Il rimborso delle spese è consentito entro i limiti dei budget assegnati.

H) FORMAZIONE

Deve essere privilegiata la formazione interna rispetto a quella esterna.

Procedura



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione assegna l'80 per cento delle risorse costituenti il budget della formazione esterna alla Scuola regionale di formazione del personale.

Limite di spesa

La spesa complessiva per la formazione è annualmente ridotta al 50 per cento rispetto a quella sostenuta nel 2009, con riferimento all'utilizzo di risorse regionali.

E' esclusa dal limite la spesa per la formazione obbligatoria.

I) COMANDI

Sono consentiti i comandi in attuazione dell'articolo 22 della legge regionale n. 20/2001, concernente la costituzione delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale.

Per le esigenze dei servizi della Giunta regionale, è consentita l'attivazione di nuovi comandi o la proroga di quelli esistenti alla data di adozione della presente deliberazione esclusivamente nei seguenti casi:

- a) comandi in compensazione;
- b) comandi del personale delle province non adibito alle funzioni fondamentali di cui alla legge n. 56/2014, a condizione che lo stesso sia impiegato per piani, progetti o interventi straordinari finanziati dall'Unione Europea, con eventuale onere a carico della regione non superiore al 50%.

La durata dei comandi in entrata non può eccedere i tre anni.

Condizioni

Per l'attivazione dei comandi del personale delle province nei casi sopra indicati, gli stessi devono essere finanziati con risorse dell'Unione Europea e con risorse di privati, per la copertura di almeno il 50 per cento del relativo costo.

L) TRATTENIMENTI IN SERVIZIO

Non sono consentiti trattenimenti in servizio (articolo 1, decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014).

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO B

MISURE DI CONTENIMENTO E DI CONTROLLO, PER L'ANNO 2015, DELLA SPESA RELATIVA AGLI INCARICHI ESTERNI DI NATURA OCCASIONALE E COORDINATA E CONTINUATIVA, ALLE BORSE DI STUDIO, AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO ED AL FUNZIONAMENTO DELL'APPARATO AMMINISTRATIVO

A) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per l'esercizio di funzioni ordinarie né possono essere prorogati gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa funzionale in essere alla data di adozione della presente deliberazione.

E' fatto divieto di utilizzare collaboratori come lavoratori di tipo subordinato. La responsabilità di tale utilizzo è del dirigente che usufruisce della prestazione di lavoro del collaboratore.

Esclusioni

Sono esclusi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa relativi alle esigenze delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale (articolo 22 della legge regionale n. 20/2001).

B) INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA

Non possono essere conferiti incarichi di studio e consulenza oltre il limite di spesa fissato dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014.

Non possono in ogni caso essere conferiti incarichi se la spesa nell'anno è superiore all'1,4 per cento della spesa di personale risultante dal conto annuale dell'anno 2012.

Non possono essere prorogati né rinnovati gli incarichi di studio e consulenza in essere alla data di adozione del presente atto.

Esclusioni

Sono esclusi dal limite di spesa gli incarichi di studio e consulenza previsti da disposizioni di legge speciale.

Pubblicità del conferimento

Gli incarichi di studio e consulenza, occasionali o di natura coordinata e continuativa, per i quali è stabilito un compenso, inclusi quelli previsti da disposizioni di legge speciale, devono essere pubblicati sul sito web della regione Marche e devono essere comunicati, entro 15 giorni dal conferimento, in via telematica, al Dipartimento della Funzione Pubblica nonché, entro il 31 maggio di ciascun anno, al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato.

Pertanto, il dirigente che conferisce l'incarico, prima del conferimento, trasmette al dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione, copia del provvedimento di incarico.

M

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I contratti relativi a rapporti di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione sul web esterno della regione Marche.

Ai fini della pubblicazione va data prevalenza all'effettivo contenuto dell'atto rispetto alla qualificazione formale. Al di fuori delle ipotesi di esclusione indicate nello specifico paragrafo, in caso di incertezza nella individuazione della tipologia di incarico deve comunque essere effettuata la pubblicazione.

Decorrenza degli incarichi

Gli incarichi decorrono dalla data di pubblicazione nel sito web della regione Marche, sulla base della procedura indicata nel paragrafo che precede sulla "pubblicità del conferimento", con le seguenti informazioni:

- a) nominativo del soggetto incaricato;
- b) ragione/oggetto dell'incarico;
- c) durata;
- d) compenso;
- e) estremi del provvedimento di incarico;
- f) ragioni del conferimento dell'incarico con riferimento alla rispondenza del principio di buon andamento ed alla realizzazione del contenimento della spesa;
- g) attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
- h) dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 33/2013.

I dirigenti competenti devono provvedere ad inserire nel contratto di conferimento dell'incarico, la pattuizione concernente la decorrenza del rapporto, dalla data di pubblicazione nel sito web della regione Marche.

Adempimenti connessi al pagamento del compenso

Tutti i pagamenti effettuati per i corrispettivi degli incaricati devono essere trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica.

A tale scopo la copia dei provvedimenti di liquidazione e pagamento dei corrispettivi, entro 15 giorni, devono essere trasmessi unicamente al dirigente della Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione che provvede alla comunicazione telematica.

Esclusione dall'obbligo di comunicazione e di pubblicazione

Sono esclusi dalla pubblicazione nel sito web della regione Marche:

- a) gli incarichi ad avvocati per la difesa e rappresentanza in giudizio;
- b) gli incarichi di docenza ai corsi organizzati dalla Scuola di formazione della pubblica amministrazione;
- c) gli incarichi per i quali devono essere seguite le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- d) gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a supporto degli organi di direzione politica.

Limiti di spesa

Per il 2015, la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 75 per cento di quella dell'anno 2014 determinata ai sensi dell'articolo dall'articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalla legge n. 122/2010 (20 per cento spesa anno 2009); il limite di spesa è dunque pari a Euro 5.097,90 (corrispondente al 15 per cento della spesa dell'anno 2009).

Sono da escludere le spese e relativi oneri accessori per incarichi finanziati con risorse dell'Unione Europea e private, con esclusione dell'eventuale quota di compartecipazione di competenza.

Sono inoltre da escludere le spese relative a incarichi conferiti in attuazione di specifiche disposizioni di legge.

C) ESCLUSIONI DEGLI ACCORDI TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Non costituisce incarico di consulenza e studio lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune con altre pubbliche amministrazioni. In tal caso si applica l'articolo 15 della legge n. 241/1990, relativo agli accordi fra pubbliche amministrazioni.

Lo schema di accordo deve essere preventivamente approvato dalla Giunta regionale, deve disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune e deve inerire, per la regione Marche, all'esercizio di attività istituzionali.

L'accordo è stipulato con atto scritto dal dirigente competente.

D) ESCLUSIONI DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Non costituiscono incarico di consulenza e studio le prestazioni di servizi, anche parziali, di cui al decreto legislativo n. 163/2206.

E) ALTRE ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente deliberazione:

- a) gli incarichi ad avvocati per la difesa e rappresentanza in giudizio della Regione;
- b) gli incarichi a notai, previsti dalla legge, per la stipula di atti pubblici nell'interesse dell'ente;
- c) gli incarichi ad esperti per la partecipazione a commissioni di gara e di concorso;
- d) gli incarichi di docenza ai corsi organizzati dalla Scuola di formazione della pubblica amministrazione;
- e) gli incarichi di collaborazione occasionale affidati a soggetti compresi nell'elenco dei rilevatori-intervistatori statistici, approvato in esecuzione delle deliberazioni di Giunta regionale n. 344 del 26 febbraio 2002 e n. 221 del 16 febbraio 2005;
- f) gli incarichi per i quali devono essere seguite le procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 concernente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Competenza

Gli incarichi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo precedente sono conferiti dalla Giunta regionale.

Gli incarichi di cui alla lettera d) sono conferiti dal dirigente Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione a soggetti inseriti in elenchi approvati annualmente dalla Giunta regionale.

M

N



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Gli incarichi di cui alla lettera e) sono conferiti dal dirigente della Posizione di Funzione Sistemi informativi statistici e di controllo di gestione.

Gli incarichi di cui alla lettera f) sono conferiti dai singoli dirigenti competenti.

F) BORSE DI STUDIO

Caratteristiche

La borsa di studio consiste nell'effettuazione di ricerche, nell'elaborazione di progetti e piani o nelle attività didattiche-integrative, finalizzate al sostegno allo studio e all'inserimento lavorativo.

Condizioni

Può essere conferita solo in caso di espressa disposizione di legge.

Non può essere oggetto della borsa di studio un rapporto di lavoro autonomo, anche occasionale, e subordinato.

Ammontare della borsa

L'ammontare della borsa di studio non può in alcun modo costituire il corrispettivo dello svolgimento di attività lavorativa.

Procedure di conferimento

I dirigenti dei Servizi regionali comunicano al Segretario generale le borse di studio che intendono conferire, con l'indicazione della legge di riferimento, della specifica finalità, del contenuto, della durata, dell'ammontare, della copertura finanziaria e delle modalità di selezione dei borsisti.

Il Comitato di direzione esprime parere sul conferimento.

In caso di parere favorevole del Comitato, il dirigente che intende conferire la borsa di studio effettua la selezione per l'individuazione del borsista, adotta i provvedimenti, stipula le convenzioni e provvede all'erogazione della borsa di studio.

Trasmette inoltre gli atti adottati e le convenzioni stipulate alla Posizione di Funzione Organizzazione, Amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione.

G) TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

Condizioni

I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente dai soggetti in possesso degli specifici requisiti di legge.

I tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Procedura

I dirigenti dei Servizi comunicano alla Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione i tirocini che intendono attivare, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1143 del 06/10/2014.

N



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Posizione di Funzione Organizzazione, amministrazione del personale e scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione verifica i presupposti di legge e cura gli adempimenti relativi alla stipula delle convenzioni con i soggetti promotori.

Normativa applicabile

Trovano applicazione, per quanto compatibili, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e il relativo regolamento di attuazione D.M. n. 142/1998, le "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 24 gennaio 2013 e le deliberazioni della Giunta regionale n. 1134 del 29/07/2013 e n. 1143 del 06/10/2014.

Eccezioni

I tirocini formativi e di orientamento non curriculari per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione non possono superare i dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi. Per tali tirocini, trova applicazione la disciplina di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 987 dell'11/07/2011.

Per i tirocini in materia di "Alternanza Scuola Lavoro" trova applicazione la deliberazione della Giunta regionale 849 del 11/03/2012.

H) NOLEGGIO E GESTIONE AUTO DI SERVIZIO**Limite di spesa**

La spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2011.

I) SPESE CONCERNENTI RELAZIONI PUBBLICHE, RAPPRESENTANZA, PATROCINI, CONTRIBUTI, PUBBLICITÀ, MOSTRE, CERIMONIE ED INAUGURAZIONI**Limiti di spesa**

La spesa per relazioni pubbliche, rappresentanza, patrocini, contributi, pubblicità, mostre, cerimonie, inaugurazioni ed altri eventi simili è annualmente ridotta all'80 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2009.

Procedura

I dirigenti dei Servizi trasmettono al Gabinetto del Presidente:

a) entro dieci giorni dall'adozione: gli atti adottati o gli impegni assunti in assenza di provvedimento autorizzatorio.

Il Gabinetto del Presidente:

a) trasmette alla Corte dei Conti, quando comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i cinquemila euro, i provvedimenti di impegno o di autorizzazione, nonché, se adottati senza un previo provvedimento, gli atti di spesa concernenti relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

b) provvede al monitoraggio della spesa annuale e verifica il rispetto dei limiti fissati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L) SPONSORIZZAZIONI

Non sono autorizzate spese per sponsorizzazioni.

M) EQUIPARAZIONI

Ai dirigenti dei servizi sono equiparati il Segretario generale e il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale.

4